

Circolare 36/2024

Verona – maggio 2024

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE FAMILIARI

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 76 del 22 marzo 2024, ha precisato l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6, D.Lgs. 252/2005, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 fornendo in particolare indicazioni in merito al regime dei contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l'adesione alle forme di previdenza complementare.

In particolare, con la risposta in commento, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che qualora nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il "lavoratore di prima occupazione", in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorreranno alla determinazione dell'ulteriore "plafond di deducibilità". Il predetto *plafond* potrà essere utilizzato dal 6° anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al 25° anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui (per un totale massimo di 7.746,86 euro). In conclusione visto che l'Istante ha dichiarato di aver aderito in qualità di "lavoratore di prima occupazione" a una forma di previdenza complementare a partire dal 2019, ai fini della determinazione dell'ulteriore *plafond* di deducibilità, dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023. Il *plafond* accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzato dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*